MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITA' E LA GIUSTIZIA SOCIALE

Art. 41-bis

Misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese

Per consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte per gli interventi di cui alle leggi 11 giugno 2004, nn. 146, 147 e 148, ed agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2014, l'utilizzo delle risorse gia' disponibili sulle rispettive contabilita' speciali, come individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013. Le somme rimaste inutilizzate a seguito degli interventi di cui al comma 1 costituiscono economia di spesa e sono versate al pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata. 3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base della disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, non convertita in legge

Versione in vigore dal 24 giugno 2014, non più in vigore dal 1 marzo 2015 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale
Estremi	Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
Titolo	III — Pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni
Capo	III — Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2014

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-competitivita-e-la-giustizia-sociale/art-41-bis-misure-per-l-accelerazione-dei-pagamenti-a-favore-delle-imprese/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it